

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2021, n. Z00005

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) e per il Comune di Roccagorga (LT).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) e per il Comune di Roccamare (LT).

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il documento recante «Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 1862/2021 nella parte in cui accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, laddove, in combinato disposto con l'allegato n. 24, esclude gli «estetisti» dai «servizi alla persona» erogabili in zona rossa;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze della Regione e i provvedimenti di rilievo nazionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto l'“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità “Stima della trasmissibilità relativa per la variante VOC 202012/01” del 12/02/2021;

CONSIDERATO che:

sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

quanto al Comune di Monte San Giovanni Campano

in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati presso il Comune di Monte San Giovanni Campano (16-22 febbraio 2021), la ASL, in collaborazione con il SERESMi, ha evidenziato in data 25 febbraio 2021 una situazione di criticità connessa all'aumento progressivo dei casi di positività complessivi:

n. 98 nuove positività per SARS-CoV-2, con un incremento progressivo nel corso della settimana osservata per un tasso di incidenza settimanale pari a 7.84×1000 abitanti;

oltre a cluster domestici (dall'inizio di febbraio 131 casi) alcuni cluster sembrerebbero riconducibili ad un focolaio epidemico avvenuto in ambito lavorativo con inizio 12 febbraio 2021, con successivo coinvolgimento secondario in ambiti scolastici e familiari;

sono state registrate nei giorni 23 e 24 febbraio numerose nuove positività con una crescita esponenziale nella curva dei contagi fino a registrare una incidenza cumulativa di 12 casi per 1000 abitanti, facendo presupporre la presenza di varianti per la quale sono in corso ulteriori approfondimenti diagnostici;

quanto al Comune di Roccaforte dei Turchi (LT)

la ASL di Latina, in esito al monitoraggio e controllo del 26 febbraio 2021, come previsto dall'Ordinanza n. 2 del 14 febbraio 2021, ha evidenziato che nella settimana dal 17/02/2021 al 23/02/2021 si sono verificati ulteriori 23 casi di infezioni di SARS Cov 2, dei quali uno ha dato origine ad un nuovo cluster familiare, oltre alla diagnosi nei giorni 24/02/2021 e 25/02/2021 di ulteriori n.11 casi residenti;

sebbene il numero di casi nell'ultima settimana è diminuito rispetto alle settimane precedenti (5,4 per 1000 vs 13,3 e 7,5, tenendo conto del focolaio presso la struttura socioassistenziale per anziani), tuttavia l'incidenza è ancora doppia rispetto alle prime settimane di gennaio, con conseguente necessità di continuare a monitorare strettamente l'andamento dei casi per poter confermare o meno un trend in decremento, tale che “il mantenimento del provvedimento di “zona rossa” consentirà notevolmente di limitare il rischio di trasmissione dell'infezione”;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare seguito alle proposte delle Aziende sanitarie di Frosinone e Latina e (i) dettare misure specifiche di restrizione per 14 giorni consecutivi per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR), (ii) procrastinare di ulteriori 7 giorni le misure già dettate dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 2/2021 per il Comune di Roccaforte dei Turchi (LT), durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;

COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, ai Prefetti di Latina e di Frosinone, al CTS e al Ministro della Salute;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

emana la seguente ordinanza:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- I. per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) a decorrere dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:
 - a) E' individuato quale zona rossa il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) al quale si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte e adeguate in esito al decreto legge del 23 febbraio 2021, n.15;
 - b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all'interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
 - c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all'abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
 - d) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccaia, le farmacie e le parafarmacie;
 - e) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - f) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
 - g) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
 - h) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
 - i) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; si applicano, ove disposte, le misure di maggior rigore adottate dalle autorità competenti, in accordo con l'ASL territorialmente competente;

- j) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- k) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021, fermo quanto disposto dalla sentenza TAR Lazio n. 1862/2021, riguardante la prosecuzione delle attività dei centri estetici;
- l) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
- m) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;
- n) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
- o) E' disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- p) È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private;
- q) alla ASL territorialmente competente di assumere, in accordo con il Comune, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;
- r) Il SERESMI procederà, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, all'aggiornamento dell'andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nel Comune nel corso dei 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa e ulteriore misura.

- II. Per il Comune di Roccagorga (LT), già zona rossa ai sensi dell'Ordinanza n. 2/2021, le misure di cui al punto I sono procrastinate di ulteriori 7 giorni a decorrere dal 1° marzo 2021.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Monte San Giovanni Campano, al Sindaco del Comune di Roccagorga (LT), al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti di Frosinone e Latina e agli altri Prefetti del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti